



Il fatto

un medico veniva condannato al risarcimento dei danni in favore del paziente per responsabilità professionale costituita dall'aver prescritto un'errata terapia - in particolare l'assunzione di un determinato farmaco - che aveva cagionato gravi danni alla vista.

Il diritto

La Corte di Cassazione, tra il vari aspetti ha evidenziato che quanto all'obbligo d'informazione ed all'onere della relativa prova, la responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale; ne consegue che se il paziente contesta il corretto adempimento dell'obbligo di informazione, è il medico che deve fornire la prova di aver adempiuto esattamente.

Esito della lite

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza di condanna.
(dacentrostudidirittosanitario)
